

Somministrazione: davvero ci avviciniamo ai nostri *competitors* internazionali?

1. Tabella di sintesi

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO		
Disciplina	Sì	No
Causali di ricorso	Francia, Spagna	Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia
Durata massima della missione	Francia, Spagna	Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Svezia
Proroghe	Francia (1), Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia	-
Durata massima contratto di lavoro nella somministrazione	Francia	Germania, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svezia In tutti i paesi possibile sia a termine, sia a tempo determinato

2. Tabella di approfondimento

CAUSALI DI RICORSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	
Francia	<p>Il soggetto utilizzatore può ricorrere ai lavoratori in somministrazione soltanto per l'esecuzione di un compito specifico e temporaneo.</p> <p>In particolare tra le ipotesi espressamente individuate ricorrono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sostituzione di lavoratore assente (maternità, malattia, ferie, servizio militare, ecc.), salvo il caso dell'assenza per motivo di sciopero; • la sostituzione di un lavoratore in attesa della presa di servizio di un nuovo lavoratore • la sostituzione di un lavoratore che ha lasciato il lavoro, in attesa della soppressione del posto di lavoro • la sostituzione di un lavoratore passato a tempo parziale • i picchi di produzione • le occupazioni stagionali • lavori urgenti • l'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati con particolari problemi di natura sociale • l'inserimento del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice per consentire il completamento del percorso formativo del lavoratore tramite un periodo di formazione sul lavoro • attività per le quali è normalmente escluso il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Germania	Non esistono causali di ricorso (vietato nel settore edile)
Italia	Eliminate dal d.l. n. 34/2014 le causali di ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
Olanda	Non esistono causali di ricorso
Regno Unito	Non esistono causali di ricorso (possono essere

	eventualmente stabiliti da accordi sindacali, per lo più conclusi a livello locale)
Spagna	<p>È possibile ricorrere alla somministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la realizzazione di un'opera o di un servizio determinati, tenendo presente che il contratto collettivo applicato nell'impresa potrebbe identificare i compiti specifici che vi rientrano; • per fronteggiare necessità produttive contingenti (accumulo di lavoro, eccesso di ordinativi), tenendo presente che il contratto collettivo applicato nell'impresa potrebbe identificare le attività specifiche che vi rientrano, nonché stabilire criteri di proporzione tra il numero di lavoratori assunti per fronteggiare necessità contingenti e l'organico complessivo; • per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; • per coprire temporaneamente un posto di lavoro durante un processo di selezione o avanzamento di carriera per una durata massima di 3 mesi; • nei casi dei contratti formativi (<i>contrato de trabajo en prácticas, contrato para la formación y el aprendizaje</i>); • nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
Svezia	Non esistono causali di ricorso

DURATA MASSIMA DELLA MISSIONE

Francia	<p>SI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi, compresa la proroga (è possibile una sola proroga) • la durata è di 9 mesi in caso di attesa dell'entrata in servizio di un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato o quando l'oggetto del contratto consiste nella realizzazione di lavori urgenti
----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • la durata massima della missione è di 24 mesi in caso di missione all'estero o di sopravvenienza di picchi per ordine destinato all'esportazione • la durata può essere aumentata a 36 mesi in caso di formazione in apprendistato, in modo tale che la durata del contratto sia uguale alla durata della formazioni
Germania	<p>NO:</p> <p>nel corso degli anni la limitazione temporale della somministrazione è stata progressivamente aumentata dagli originari 3 mesi ai 24 mesi (dal 1° gennaio 2002) fino all'eliminazione di tale limite (dal 1° gennaio 2003).</p> <p>Il Patto di Governo prevede la limitazione della durata massima a 18 mesi.</p>
Italia	<p>NO</p> <p>È ammessa la somministrazione a tempo indeterminato per una serie di ipotesi normativamente individuate.</p> <p>La legge non fissa un limite di durata massima per la somministrazione a tempo determinato. È tuttavia previsto che, qualora, per effetto della successione di contratti a termine e di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di lavoro tra lo stesso datore di lavoro o utilizzatore e lo stesso lavoratore, si superino complessivamente i 36 mesi, quel rapporto di lavoro si consideri a tempo indeterminato (art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001).</p> <p>La Circolare n. 18/2012 ha chiarito che la <i>ratio</i> della norma è quella di evitare che attraverso l'utilizzo della somministrazione si possano aggirare i limiti di durata massima. Tale limite tuttavia non rappresenta un limite all'utilizzo della somministrazione di lavoro in sé ma opera per il solo lavoro a tempo determinato.</p>
Olanda	NO
Regno Unito	NO:

	<p>non esistono limiti di legge (ma limiti di durata possono essere stabiliti da accordi sindacali che per lo più sono conclusi a livello locale)</p>
<p>Spagna</p>	<p>SI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la durata massima dipende dalla ragione della somministrazione • la l. n. 14/1994, ha cercato un'equiparazione totale tra la durata del contratto di somministrazione e quella del contratto a tempo determinato, o del <i>contrato en prácticas o para la formación y el aprendizaje</i> • nel caso di assunzione per far fronte a un aumento dei carichi di lavoro la durata è 6 mesi, entro i 12 mesi successivi rispetto al momento in cui tale aumento si è verificato. Tuttavia, la contrattazione collettiva può aumentare tale «periodo di riferimento» fino a 18 mesi. In ogni caso, la durata del contratto non può eccedere i tre quarti del «periodo di riferimento» suddetto, e comunque, in nessun caso potrà essere superiore a 12 mesi. • nel caso di assunzione per la realizzazione di un'opera o servizio determinati, la durata è non superare ai 3 anni, pena conversione in contratto a tempo indeterminato. Mediante contratto collettivo settoriale statale o settoriale di ambito inferiore, tuttavia, tale durata può essere estesa sino a ulteriori 12 mesi • nel caso di assunzione per copertura temporanea di un posto di lavoro durante il periodo di selezione o promozione per la copertura definitiva dello stesso, la durata massima legale è 3 mesi • nel caso di assunzione per sostituzione di una posizione con diritto alla conservazione del posto di lavoro, la durata sarà pari al periodo di assenza del lavoratore sostituito. • eccezionalmente, la durata del contratto di somministrazione può essere ampliata quando risulti necessario impartire al lavoratore assunto una formazione specifica in materia di prevenzione dei rischi, posto che tale formazione va impartita prima

	<p>dell'inizio della prestazione effettiva di servizio e rientra nella durata del contratto di somministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di assunzione attraverso <i>contrato para la formación y el aprendizaje</i>, la durata minima è di 1 anno, e la massima è di 3 anni. Il contratto collettivo applicabile all'impresa utilizzatrice potrà stabilire durate diverse in funzione delle necessità organizzative o produttive senza poter però oltrepassare i confini di una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni. • nel caso di assunzione attraverso <i>contrato de trabajo en prácticas</i>, la durata minima è di 6 mesi e massima di 2 anni. • nel caso di <i>contrato de trabajo de primer empleo joven</i>, la durata minima è di 3 mesi e la massima di 6 mesi, salvo che mediante contratto collettivo statale o, in mancanza, di ambito inferiore, si stabilisca una maggior durata, la quale, in ogni caso, non potrà superare i 12 mesi.
Svezia	NO

DURATA DEL CONTRATTO TRA LAVORATORE E SOMMINISTRATORE

Francia	<ul style="list-style-type: none"> • A tempo determinato per la durata della missione • La contrattazione collettiva (10 luglio 2010) ha introdotto la possibilità di contratto a tempo indeterminato • La durata massima dei contratti è normalmente di 18 mesi, salvo per i contratti stipulati in attesa dell'assunzione di un lavoratore tramite un contratto a tempo indeterminato o in caso di un lavoro urgente (9 mesi), ovvero nelle ipotesi di un ordine eccezionale d'esportazione o di un'attività che deve essere eseguita all'estero (24 mesi) • la durata del contratto viene estesa a 36 mesi in caso di apprendistato
----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Il contratto può essere rinnovato una sola volta, per un periodo determinato che sommato al termine iniziale non deve comunque eccedere il periodo massimo suddetto.
Germania	<ul style="list-style-type: none"> • A tempo determinato o indeterminato (dal 1° gennaio 2003 è possibile che il contratto fra lavoratore e somministratore sia a tempo determinato, coincidente con la durata della missione presso l'impresa utilizzatrice, ipotesi prima vietata) • La durata massima del contratto a tempo determinato è 2 anni senza una ragione l'esplicitazione di una ragione oggettiva, 4 anni se si tratta di una nuova attività
Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Il contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Olanda	<ul style="list-style-type: none"> • Non esiste una durata massima del contratto, ma il lavoratore diventa dipendente a tempo indeterminato dell'agenzia, dopo 8 contratti a tempo determinato consecutivi di 3 mesi ciascuno oppure tanti contratti a tempo determinato per un totale di 42 mesi
Regno Unito	<ul style="list-style-type: none"> • Non è predeterminata
Spagna	<ul style="list-style-type: none"> • A tempo determinato o a tempo indeterminato
Svezia	<ul style="list-style-type: none"> • A tempo determinato o a tempo indeterminato